



Ordinanza sulla meteorologia e la climatologia (OMet)

[Progetto]

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 2 capoverso 1, 3 capoversi 1 e 5, 5 capoverso 2, 5a capoverso 2 e 7 della legge federale del 18 giugno 1999¹ sulla meteorologia e la climatologia (LMet),

ordina:

Sezione 1: Autorità d'esecuzione

Art. 1

L'Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera) funge da servizio meteorologico e climatologico nazionale.

Sezione 2: Prestazioni dell'offerta di base

Art. 2 Prestazioni fornite gratuitamente

MeteoSvizzera fornisce gratuitamente le seguenti prestazioni meteorologiche e climatologiche dell'offerta di base:

- a. approntamento di dati secondo l'articolo 3 capoverso 3 lettera a LMet;
- b. approntamento di informazioni secondo l'articolo 3 capoverso 3 lettera b LMet attraverso canali di distribuzione pubblici;
- c. approntamento o fornitura di allerte e loro spiegazioni per le autorità.

Art. 3 Prestazioni soggette a emolumenti

¹ MeteoSvizzera riscuote emolumenti per le prestazioni meteorologiche e climatologiche dell'offerta di base fornite nel quadro di mandati conferitigli in virtù di leggi speciali.

¹ RS 429.1

² MeteoSvizzera può inoltre riscuotere emolumenti per le seguenti prestazioni meteorologiche e climatologiche fornite su richiesta:

- a. prestazioni che servono alle autorità per l'adempimento di compiti previsti dalla legge;
- b. prestazioni di formazione per autorità e istituti di formazione;
- c. prestazioni che rispondono a un interesse nazionale o regionale in materia di sicurezza o salute della popolazione, sicurezza dell'approvvigionamento, tutela a lungo termine di un ambiente sano o ricerca scientifica;
- d. prestazioni riguardanti l'approntamento o la fornitura di dati che necessitano di un livello di servizio più elevato rispetto a quello richiesto per i dati di cui all'articolo 2 lettera a.

Sezione 3: Utilizzazione dell'offerta di base

Art. 4 Autorizzazione all'utilizzazione dell'offerta di base

¹ Le prestazioni soggette a emolumenti e quelle fornite attraverso canali di distribuzione non pubblici possono essere utilizzate soltanto con l'autorizzazione di MeteoSvizzera.

² L'autorizzazione di MeteoSvizzera può essere rilasciata sotto forma di comunicazione unilaterale o di contratto di diritto amministrativo.

Art. 5 Condizioni di utilizzazione

¹ Agli utenti delle prestazioni fornite gratuitamente e delle prestazioni soggette a emolumenti dell'offerta di base si applicano le seguenti condizioni di utilizzazione:

- a. la riproduzione e la diffusione di prestazioni di MeteoSvizzera, in particolare di dati meteorologici e climatologici, sono ammesse soltanto con l'indicazione della fonte;
- b. nella riproduzione e diffusione di allerte non è ammesso modificarne i contenuti;
- c. i dati di login per l'accesso alle prestazioni non devono essere trasmessi a terzi e devono essere protetti dall'abuso;
- d. l'infrastruttura impiegata da MeteoSvizzera per approntare e fornire le prestazioni può essere utilizzata soltanto nella misura in cui ciò è necessario per ottenere tali prestazioni; è vietato:
 1. utilizzare l'infrastruttura in modo abusivo, in particolare allo scopo di danneggiarla o bloccarne la disponibilità,
 2. utilizzare l'infrastruttura in modo eccessivo sotto il profilo della frequenza di accesso, in particolare mediante il download ripetuto dello stesso contenuto.

² In caso di violazione delle condizioni di utilizzazione possono essere adottati i seguenti provvedimenti in base alla frequenza e alla gravità della violazione:

- a. ammonizione;
- b. divieto di utilizzazione;
- c. limitazione o blocco dell'accesso;
- d. pena convenzionale, a condizione che questa sia prevista in un contratto di diritto amministrativo stipulato fra l'utente e MeteoSvizzera.

Sezione 4: Emolumenti e fatturazione

Art. 6 Applicabilità dell'ordinanza generale sugli emolumenti

Se non altrimenti previsto nella presente ordinanza, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale sugli emolumenti dell'8 settembre 2004².

Art. 7 Emolumenti in base al dispendio di tempo

¹ Gli emolumenti per le prestazioni dell'offerta di base sono calcolati in base al dispendio di tempo tenendo conto dei costi di personale, del posto di lavoro e d'infrastruttura, a condizione che non si applichi una delle disposizioni degli articoli 8–11.

² Si applicano le seguenti tariffe:

Classe di stipendio	Importo orario in franchi
Fino a 17	155.–
18–23	165.–
24 e superiore	221.–

Art. 8 Emolumenti per l'accesso a canali di distribuzione non pubblici

Gli emolumenti per l'accesso a canali di distribuzione non pubblici, sviluppati da MeteoSvizzera o su suo incarico, sono calcolati sommando i costi di produzione e di acquisto ai costi di manutenzione ed esercizio dei canali e dividendone il risultato per il numero dei potenziali utenti.

Art. 9 Emolumenti per invii regolari

¹ Per invii elettronici regolari è riscosso ogni anno un emolumento per canale da istituirsi separatamente. L'emolumento è calcolato come segue:

- a. per invii da una volta al giorno a una volta al mese: 0,15 franchi per messaggio fino a un limite superiore di 788 franchi;

² RS 172.041.1

- b. per invii più frequenti (più di una volta al giorno): 0,015 franchi per messaggio fino a un limite superiore di 788 franchi.

² Per la predisposizione e la manutenzione di invii regolari è inoltre riscosso un emolumento calcolato in base al dispendio di tempo.

Art. 10 Emolumenti per la rappresentazione grafica dei dati

Per l'elaborazione di dati finalizzata alla loro rappresentazione grafica è riscosso un emolumento calcolato in base al dispendio di tempo e un emolumento di 0,05 franchi per immagine.

Art. 11 Emolumenti per dati internazionali

Agli emolumenti per dati internazionali si applicano le disposizioni:

- a. della Convenzione dell'11 ottobre 1973³ relativa all'istituzione del centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine;
- b. della Convenzione del 24 maggio 1983⁴ relativa alla creazione di un'organizzazione europea per l'esercizio di satelliti meteorologici (Eumetsat);
- c. dell'Accordo ECOMET del 1° maggio 2000⁵ (Formation Agreement).

Art. 12 Fatturazione

¹ La fattura è emessa immediatamente dopo la fornitura della prestazione.

² La fattura può essere emessa in anticipo nei seguenti casi:

- a. le prestazioni sono fornite in abbonamento;
- b. in passato l'utente non ha saldato la fattura o l'ha saldata in ritardo;
- c. l'utente ha sede o è domiciliato all'estero.

Sezione 5: Collaborazione internazionale e contributi a programmi internazionali

Art. 13 Collaborazione internazionale

¹ MeteoSvizzera può concludere autonomamente accordi internazionali qualora contengano esclusivamente disposizioni tecniche nel settore della meteorologia e della climatologia, segnatamente sulle modalità di scambio di prestazioni e sulla collaborazione a progetti di ricerca e sviluppo, nonché per migliorare le allerte, le previsioni e le informazioni sul clima.

³ RS 0.420.514.291

⁴ RS 0.425.43

⁵ Agreement for the formation of an Economic Interest Grouping (Formation Agreement), sottoscritto il 12 dic. 1995, entrato in vigore per la Svizzera il 6 lug. 2000; la versione aggiornata del testo dell'Acc. può essere consultata gratuitamente sul sito Internet di MeteoSvizzera (www.meteosvizzera.admin.ch).

² Il Dipartimento federale dell'interno può, previa approvazione dei crediti, concludere autonomamente accordi internazionali sulla partecipazione finanziaria a programmi e attività di un'organizzazione internazionale di cui la Svizzera è membro. Accordi di questo genere possono essere conclusi autonomamente da MeteoSvizzera se hanno una portata limitata.

Art. 14 Contributo al Sistema di osservazione globale del clima

¹ Nel quadro dei suoi obblighi internazionali, la Confederazione versa ogni anno un contributo finanziario al Sistema di osservazione globale del clima (*Global Climate Observing System, GCOS*).

² A tale scopo possono essere sostenuti:

- a. serie di misure di variabili climatiche in Svizzera;
- b. centri di dati, di calibrazione e di garanzia della qualità il cui esercizio è affidato a istituzioni svizzere;
- c. progetti che contribuiscono all'attuazione del piano d'implementazione internazionale GCOS.

³ MeteoSvizzera può concludere a tale scopo contratti di prestazioni con terzi.

Art. 15 Contributo al programma di Sorveglianza dell'atmosfera terrestre

¹ Nel quadro dei suoi obblighi internazionali, la Confederazione versa ogni anno un contributo finanziario al programma di Sorveglianza dell'atmosfera terrestre (*Global Atmosphere Watch, GAW*).

² A tale scopo possono essere sostenuti:

- a. l'esercizio di centri di dati, di calibrazione e di garanzia della qualità in Svizzera nel quadro del piano d'implementazione GAW;
- b. l'esercizio di stazioni di misura GAW e la costruzione di competenze tecniche e scientifiche nelle regioni in cui queste sono disponibili soltanto in misura insufficiente;
- c. l'esecuzione periodica di confronti internazionali fra strumenti;
- d. l'esecuzione di programmi intesi a migliorare le misure effettuate nella troposfera e nella stratosfera e a garantirne la qualità;
- e. lo sviluppo, l'esercizio operativo e l'analisi delle misure atmosferiche secondo il piano d'implementazione GAW nella stazione di ricerca e di riferimento ad alta quota dello Jungfraujoch e in altre località appropriate;
- f. progetti che contribuiscono all'attuazione del piano d'implementazione GAW.

³ MeteoSvizzera può concludere a tale scopo contratti di prestazioni con terzi.

Sezione 6: Trattamento di dati personali nella fornitura di prestazioni

Art. 16

¹ Nella fornitura di prestazioni dell'offerta di base e di prestazioni supplementari ai sensi dell'articolo 4 LMet, MeteoSvizzera può trattare i seguenti dati personali:

- a. nomi;
- b. recapiti;
- c. lingua di corrispondenza;
- d. informazioni su dispositivi tecnici.

² Il trattamento dei dati è finalizzato:

- a. al disbrigo delle ordinazioni;
- b. alla registrazione, all'amministrazione e al controllo della corrispondenza;
- c. alla comunicazione con gli utenti;
- d. al traffico dei pagamenti e all'incasso;
- e. all'approntamento o alla fornitura delle prestazioni.

Sezione 7: Diritto di ricorso per proteggere l'infrastruttura di misurazione

Art. 17

¹ Conformemente alle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale, MeteoSvizzera è legittimata a ricorrere contro le disposizioni e le decisioni in materia di pianificazione, costruzione o trasformazione di impianti suscettibili di compromettere il buon funzionamento degli impianti radar e di altre strumentazioni meteorologiche sensibili.

² Su richiesta di MeteoSvizzera, i Cantoni notificano le disposizioni e le decisioni ai sensi del capoverso 1.

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 18 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza del 21 novembre 2018⁶ sulla meteorologia e la climatologia è abrogata.

Art. 19 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il

⁶ RU 2018 4915

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr